

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA E DELL'AZIONE  
DI RIVALSA PER IL RECUPERO, NEL CASO DI RESPONSABILITA' DI  
TERZI, DELLE SPESE DI SPEDALITA' ANTICIPATE DALLA REGIONE

Legge regionale "Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di ospedalità anticipate dalla Regione".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'istruttoria amministrativa, ai fini dello esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20/1/1975, e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.

Art. 2

Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20/1/1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.

Art. 3

Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g), dello Statuto.

La Giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.

Art. 4

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale  
n. 8 del 31 marzo 1973.

Art. 5

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge n. 8 del 31/3/1973, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17/8/1974, n. 386.

Art. 6

I coordinatori degli uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.

Art. 7

NORMA TRANSITORIA

La Giunta Regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dell'azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l'Ufficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Fitto

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 5 novembre 1976 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Fitto

**Consiglio Regionale della Puglia**

**9 NOV. 1976**

**P. C. C. (dott. Renato Guaccero)**



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 8042/20902

Bari, 10 DIC. 1976

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

**MONTESANTI**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Montesanti", written over the printed name.